



Skandia Vita S.p.A.

Impresa di assicurazione italiana appartenente al Gruppo Old Mutual

Appendice di modifica ed integrazione
alle Condizioni Contrattuali di
Ad Personam Regular Premium
prodotto finanziario assicurativo di tipo unit linked

Premessa

A decorrere dal 28 marzo 2014 le Condizioni di Contratto di Ad Personam Regular Premium sono modificate ed integrate con riferimento alla casistica in cui l'Impresa si trovasse, per motivazioni esogene ed in nessun modo a sé imputabili, nell'impossibilità di effettuare operazioni di investimento o disinvestimento.

Gli articoli "ART. 6 - ATTIVITA' DI GESTIONE DA PARTE DELL'IMPRESA", "ART. 18 - DIRITTO DI RISCATTO", "ART. 20 - OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA FONDI (c.d. switch)" di Ad Personam Regular Premium sono modificati ed integrati come segue:

ART. 6 - ATTIVITA' DI GESTIONE DA PARTE DELL'IMPRESA

(omissis)

Attività di salvaguardia del contratto

L'Attività di salvaguardia del contratto è finalizzata a tutelare le scelte e l'interesse dell'investitore-contraente a fronte di eventi esogeni inerenti i fondi selezionati dallo stesso.

L'Attività di salvaguardia del contratto è effettuata dall'Impresa senza una temporalità predefinita, nei casi in cui l'investitore-contraente:

- richieda di effettuare operazioni di versamento di premio o operazioni di switch su un fondo esterno che sia momentaneamente sospeso alla vendita per motivi esogeni all'Impresa e non ad essa imputabili (ad es. connessi a decisioni delle singole Società di Gestione/Sicav o delle competenti autorità di vigilanza) oppure per rating inferiore al minimo richiesto dalla normativa IVASS;
- abbia investito o richieda di effettuare operazioni di versamento di premio o operazioni di switch in un fondo esterno che sia coinvolto in operazioni di fusione o di liquidazione decise dalle Società di Gestione/Sicav;
- abbia investito in un fondo esterno che ha variato la propria politica d'investimento o il proprio stile di gestione o il proprio livello di rischio dichiarato nonché abbia incrementato i costi gravanti su di esso o sia intervenuta qualsiasi altra variazione che alteri significativamente le caratteristiche del fondo.

(omissis)

ART. 18 - DIRITTO DI RISCATTO

(omissis)

In tutti i casi in cui, nel giorno di riferimento dell'operazione, l'Impresa si trovasse per motivazioni esogene ed in nessun modo imputabili o riconducibili alla stessa, nell'oggettiva condizione di non poter effettuare operazioni di disinvestimento di quote di uno o più fondi esterni collegati al contratto, la stessa non procederà al rimborso delle quote di tale/i fondo/i esterno/i.

Conseguentemente l'Impresa liquiderà all'investitore-contraente esclusivamente il controvalore delle quote dei fondi esterni, diminuito dei costi di riscatto e delle eventuali imposte di legge, per cui è possibile effettuare l'operazione di disinvestimento. Nel caso in cui il controvalore delle quote dei fondi disinvestiti sia inferiore all'importo richiesto, l'Impresa liquiderà esclusivamente tale controvalore, diminuito di eventuali imposte di legge nonché degli eventuali costi di riscatto.

A tal proposito, l'Impresa fornirà all'investitore-contraente apposita comunicazione, unitamente alla lettera di conferma dell'operazione.

Successivamente, l'Impresa procederà tempestivamente al disinvestimento delle quote del/i fondo/i non liquidati ed al conseguente rimborso non appena sarà possibile per la stessa effettuare l'operazione di disinvestimento, salvo diversa precedente comunicazione contraria da parte dell'investitore-contraente.

Eventuali imposte di legge nonché eventuali i costi di riscatto, saranno applicati conformemente a quanto già previsto per l'operazione di riscatto inizialmente richiesta.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, di seguito sono elencate alcune motivazioni rientranti nella suddetta casistica: assenza del calcolo del valore della quota del fondo esterno o sospensione dello stesso alle negoziazioni per autonome decisioni della Società di gestione/Sicav o delle competenti autorità di vigilanza, cause di forza maggiore.

(omissis)

ART. 20 – OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA FONDI (c.d. switch)

(omissis)

Nel caso in cui, nel giorno di riferimento dell'operazione di switch, l'Impresa si trovasse, per motivazioni esogene ed in nessun modo a sè imputabili o riconducibili, nell'impossibilità di effettuare operazioni di disinvestimento di quote di uno o più fondi esterni collegati al contratto, la stessa non procederà al disinvestimento delle quote di tale/i fondo/i esterno/i.

Conseguentemente l'Impresa:

- disinvestirà esclusivamente le quote dei fondi esterni per cui è possibile effettuare l'operazione di disinvestimento;
- reinvestirà esclusivamente il controvalore derivante dall'operazione di disinvestimento, proporzionalmente nei nuovi fondi scelti dall'investitore-contraente.

A tal proposito l'Impresa ne fornirà all'investitore-contraente apposita comunicazione, unitamente alla lettera di conferma dell'operazione.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, di seguito sono elencate alcune motivazioni rientranti nella suddetta casistica: assenza del calcolo del valore della quota del fondo esterno o sospensione dello stesso alle negoziazioni per autonome decisioni della Società di gestione/Sicav o delle competenti autorità di vigilanza, cause di forza maggiore.


(omissis)

Fermo il resto.

Skandia Vita S.p.A.

L'Amministratore Delegato

Vincenzo Furfaro



La presente Appendice di modifica ed integrazione è stata redatta nel mese di marzo 2014.



